

CASSAZIONE CIVILE SULLA QUALIFICAZIONE DI UN ENTE COME COMMERCIALE O NON COMMERCIALE

La Cassazione ribadisce che per essere qualificati come enti non commerciali non è sufficiente avere uno statuto formalmente conforme al Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

La [sentenza n. 24898 del 6 novembre scorso](#) torna nuovamente sul tema degli enti di tipo associativo di cui all'art. 148 (ex art. 111) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che prevede un trattamento fiscale agevolato per le associazioni rientranti in una delle categorie ivi indicate i cui statuti contengono le seguenti clausole:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Secondo l'associazione sportiva ricorrente la norma imporrebbe la regola generale della qualificazione dell'ente come non commerciale sulla base del solo statuto, con onere a carico degli uffici dell'Agenzia delle Entrate di fornire la prova contraria.

La Cassazione ribadisce invece il proprio orientamento, assolutamente condivisibile, secondo il quale ***"gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato...a condizione non solo dell'inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole" di cui all'art. 148 "ma anche dell'accertamento...che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse"***.

Questo significa che ***"gli enti di tipo associativo non godono di uno status di extrafiscalità che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro...svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale"***.

Ciò in quanto la disposizione in forza della quale le attività svolte dagli enti di tipo associativo a

favore dei propri associati non sono considerate commerciali costituisce una deroga alla disciplina generale in virtù della quale l'IRPEG si applica a tutti i redditi prodotti da soggetti diversi dalle persone fisiche..

Per quanto riguarda l'**onere della prova**, si seguono i criteri generali fissati dall'art. 2697 del codice civile: "*Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda*".

Pertanto, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca.

Avv. Maddalena Tagliabue